



COMUNICATO UFFICIALE N.29

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Dott.ssa Rosella Santoro, Avv. Alessandro Rosi, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha omologato

LE GARE DI CAMPIONATO DI SERIE A1/A2/A3 MASCHILE DAL 21/2 ALL' 8/3/2020

e adottato i seguenti provvedimenti:

A) A CARICO TESSERATI

DIFFIDATI

DORDEI ALESSANDRO (BISC.MARINI P.VIRO RO)

B) A CARICO SODALIZI

VIDEX GROTTAZZOLINA FM – Terzo richiamo per assenza del 2°allenatore in panchina.
ROMA VOLLEY CLUB – Richiamo per assenza del 2°allenatore in panchina.
AVIMECC MODICA RG – Multa di € 500,00 per assenza del 2°medico di servizio.

C) RINUNCE – OMOLOGHE

➤ GARA ALLIANZ MILANO – KIOENE PADOVA DELL'8/3/2020

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara; nonché la certificazione sanitaria integrativa;

- rilevato che la partita in oggetto, non ha avuto luogo per l'alto rischio di contagio da COVID-19, peraltro adeguatamente documentato;

DELIBERA

di dichiarare sussistente la causa di forza maggiore non ritenendosi applicabile la normativa prevista dall'art.13 Regolamento Gare.

➤ GARA GAS SALES PIACENZA – GLOBO BP FRUSINATE FR DELL'8/3/2020

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara;

- rilevato che il D.P.C.M. del 4/3/2020, ha autorizzato lo svolgimento delle partite a porte chiuse, in tutto il territorio italiano, ad esclusione della zona rossa;

- rilevato altresì che la società GLOBO BP FRUSINATE non ha disputato la gara in epigrafe, contravvenendo al citato decreto ministeriale;

- considerato che la società ha violato l'art.13 Reg. Gare per aver di fatto rinunciato a disputare l'incontro e che quindi nei suoi confronti devono applicarsi le sanzioni previste dalla normativa vigente;

- che pur tuttavia l'emergenza epidemiologica costituisce una innegabile e comprovata esimente sotto il profilo strettamente disciplinare;

- che nel caso di specie può applicarsi solo la sanzione più propriamente sportiva prevista dall'art.13, 1° comma del Reg. Gare, con esclusione delle pene accessorie (sanzione pecuniaria);

DELIBERA

- di omologare la gara GAS SALES PIACENZA – GLOBO BP FRUSINATE FR con la perdita della stessa con il seguente punteggio 3-0 (25-0;25-0;25-0);
- di infliggere alla società Globo Bp Frusinate la penalizzazione di tre punti in classifica;
- manda all'Ufficio Campionati Lega per l'aggiornamento della classifica.
- nessuna sanzione ulteriore da adottare.

➤ **GARA TIPIESSE CISANO BG – MOSCA BRUNO BOLZANO DELL'8/3/2020**

Il Giudice Sportivo Nazionale, esaminati gli atti ufficiali di gara;

- rilevato che il D.P.C.M. del 4/3/2020, ha autorizzato lo svolgimento delle partite a porte chiuse, in tutto il territorio italiano, ad esclusione della zona rossa;
- rilevato altresì che la società MOSCA BRUNO BOLZANO non ha disputato la gara in epigrafe, contravvenendo al citato decreto ministeriale;
- considerato che la società ha violato l'art.13 Reg. Gare per aver di fatto rinunciato a disputare l'incontro e che quindi nei suoi confronti devono applicarsi le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- che pur tuttavia l'emergenza epidemiologica costituisce una innegabile e comprovata esimente sotto il profilo strettamente disciplinare;
- che nel caso di specie può applicarsi solo la sanzione più propriamente sportiva prevista dall'art.13, 1° comma del Reg. Gare, con esclusione delle pene accessorie (sanzione pecuniaria);

DELIBERA

- di omologare la gara TIPIESSE CISANO BG – MOSCA BRUNO BOLZANO con la perdita della stessa con il seguente punteggio 3-0 (25-0;25-0;25-0);
- di infliggere alla società Mosca Bruno Bolzano la penalizzazione di tre punti in classifica;
- manda all'Ufficio Campionati Lega per l'aggiornamento della classifica.
- nessuna sanzione ulteriore da adottare.

Affisso in Roma il 3 Giugno 2020

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
F.to Avv. Massimo Pettinelli**